

Avviso Beni Comuni
FAQ – Risposte ai chiarimenti
Aggiornato al 04/07/2022

PATTI DI COLLABORAZIONE

1. D: Salve, in riferimento all'Avviso "Contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni", l'art 2 recita "Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso gli enti locali che stipulano, ai sensi dell'articolo 3, patti di collaborazione con i cittadini attivi per l'amministrazione condivisa dei beni comuni"; il patto di collaborazione con la PA può essere sottoscritto anche con un ente del terzo settore già costituito (associazione, impresa sociale, fondazione)? oppure la formazione sociale deve avvenire appositamente per la partecipazione al presente Avviso?

R: Il patto di collaborazione può essere sottoscritto con i cittadini attivi, singoli o associati o comunque riuniti in formazioni sociali, già costituite o di nuova costituzione.

2. D: Si chiede se è possibile per un singolo Comune partecipare all'Avviso pur non avendo ancora adottato un regolamento sui beni comuni, ma provvedendo all'approvazione di un patto di collaborazione e se in tal caso si rientra nella possibilità di ottenere fino a 5 punti del criterio di valutazione A.

R: Il Comune che non ha ancora adottato il regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni o che non ha mai stipulato un patto di collaborazione può partecipare all'Avviso; non beneficia, però, del punteggio di cui al "criterio di valutazione" previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera A).

Non rientra nel medesimo criterio di valutazione l'atto di impegno alla sottoscrizione del patto di collaborazione per le finalità del presente Avviso.

3. D: Vorrei chiedere se i Patti di collaborazione di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico devono già essere adottati e in vigore o possono essere predisposti e sottoscritti contestualmente alla progettazione e alla candidatura nell'ambito dell'Avviso in oggetto?

R: Ratio dell'Avviso è promuovere la stipulazione di nuovi patti di collaborazione per la gestione condivisa di beni comuni, in coerenza con la recente l.r. 10/2019.

I patti di collaborazione devono essere predisposti e progettati ai fini della partecipazione all'Avviso, in relazione agli ambiti e alle tipologie di intervento di cui all'articolo 4 dell'Avviso medesimo.

Alla domanda di contributo va allegato, tra l'altro, copia dello schema di patto di collaborazione e atto di impegno alla relativa sottoscrizione in caso di concessione del contributo.

E' comunque possibile che il patto di collaborazione vada ad integrare iniziative già in corso, al fine di perseguire il radicamento di un modello di amministrazione condivisa sul territorio (si veda, in tal senso l'articolo 8, comma 5, lettera E) dell'Avviso).

4. D: Si chiede quanto segue:

1. il patto di collaborazione in cui si inseriscono le attività della proposta progettuale, deve essere necessariamente stipulato dopo la presentazione della stessa, come sembrerebbe dalla lettura dell'articolo, oppure è possibile stipulare il patto di collaborazione tra l'Amministrazione Municipale e i cittadini attivi (nel nostro caso diverse Associazioni) anche prima della presentazione della proposta progettuale da parte del Municipio?

2. In caso affermativo, i documenti previsti ai punti:

c) copia dello schema di patto di collaborazione, da approvare con l'atto di cui alla lettera b) e d) atto di impegno (secondo lo schema di cui all'Allegato 2), sottoscritto digitalmente dall'ente richiedente e dal rappresentante dei "cittadini attivi", alla sottoscrizione del patto di collaborazione in caso di concessione del contributo, possono essere sostituiti dall'invio del solo Patto, già stipulato e sottoscritto dalle parti?

R: Si veda la risposta alla precedente domanda n. 3 – sezione PATTI DI COLLABORAZIONE.

CITTADINANZA ATTIVA

1. D: 1 - E' prevista una modalità di selezione dei cittadini attivi da parte dell'ente locale? Se sì, quale? 2 - Per quali spese l'ente locale può liquidare in favore del cittadino attivo?

R1: Non è prevista una modalità di selezione dei cittadini attivi in quanto rimessa all'autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare dell'ente locale, anche in relazione alla tipologia di patto di collaborazione e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

R2: Le spese liquidabili sono quelle connesse alle attività proposte e oggetto del patto di collaborazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 dell'Avviso.

2. D: Vorrei sapere se tra i soggetti coinvolgibili nell'ideazione e nella realizzazione dei progetti vi possano essere istituzioni scolastiche oltre che i singoli cittadini. Nel nostro caso è allo studio [...omissis...].

R: Obiettivo primario della l.r. 10/2019 e dell'Avviso è quello di promuovere l'amministrazione condivisa di beni comuni (materiali e immateriali), mediante forme di collaborazione tra amministrazioni locali e "cittadini attivi" (nell'accezione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'Avviso e all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 10/2019).

E' quindi indispensabile che il patto di collaborazione sia sottoscritto dall'ente locale e dal "cittadino attivo".

Ciò posto, nulla esclude che possano essere coinvolte, in relazione ai contenuti del patto, anche altre pubbliche amministrazioni come le Istituzioni scolastiche.

REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI

1. D: Vorrei sapere se è possibile ricevere via mail una bozza di regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni.

R: Fermo quant'altro previsto dall'articolo 3 dell'Avviso, la Giunta della Regione Lazio, con deliberazione n. 365 del 15 giugno 2021 pubblicata sul BUR n. 61 del 22/06/2021, ha adottato le "Linee Guida per l'adozione, da parte degli Enti locali, dei regolamenti per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni".

Documento di proprietà di LAZIOcrea S.p.A



La deliberazione è stata formalmente trasmessa a tutti i comuni e province della Regione con nota prot. 559089 del 25 giugno 2021 ed è reperibile al seguente link

<https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd/RicercaAtto>.

2. D: Chi provvede solo poco prima di rispondere all'avviso ad adottare un regolamento sui beni comuni, presentando istanza di contributo avendo da poco adottato il regolamento, ottiene il punteggio da 1 a 5?

R: Come previsto dall'articolo 6, comma 9, lettera a), dell'Avviso, l'ente locale che abbia già adottato, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, il regolamento sui beni Comuni (ai sensi o comunque in coerenza con quanto previsto dalla DGR 365/2021) deve indicare, nella relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare (da redigere sulla base dell'Allegato 1), i relativi estremi e dati sulla pubblicazione.

In tal caso potrà ottenere il punteggio di cui all'articolo 8, comma 5, lettera A dell'Avviso.

Non rientra nel medesimo criterio di valutazione l'atto di impegno alla sottoscrizione del patto di collaborazione per le finalità del presente Avviso.

CONTRIBUTO RICONOSCIBILE

1. D: In relazione all'avviso si chiede se si può proporre un progetto che riguardi più di una delle tipologie di intervento fra quelli elencati nell'art. 4 comma 1. Inoltre, nel caso fosse ammessa l'inclusione di più interventi, si chiede se il limite massimo per il contributo concesso per il progetto resta quello indicato nell'art. 5 comma 1 (40.000, 15.000 o 10.000 euro, a seconda della tipologia) o è cumulabile.

R: E' possibile presentare, tramite piattaforma, una sola domanda e selezionare una sola tipologia di intervento tra quelle previste all'art. 4 dell'Avviso.

AREE D'INTERVENTO E TIPOLOGIA DI BENE COMUNE

1. D: Per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni, si richiede se tra le aree di intervento sono previsti i parchi pubblici situati nei Municipi.

Documento di proprietà di LAZIOcrea S.p.A

R: Sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali relative agli ambiti e tipologie di intervento indicati dall'Articolo 4 dell'Avviso.

2. D: Buongiorno, in relazione all'avviso i beni di cui all' art.4 comma 1, lett. a.1), sui quali eseguire interventi di recupero e manutenzione, possono essere sia di proprietà pubblica che privata (previo accordo di fruizione per la collettività)?

R: Deve trattarsi di beni di proprietà pubblica (lo stesso articolo 4, comma 1, lettera a.1) dell'Avviso parla di "spazi pubblici").

3. D: 1 - Gli ambiti di intervento e la tipologia di intervento di una proposta possono afferire a più di un punto tra quelli indicati all'articolo 4? Ad esempio un progetto può prevedere la tipologia di intervento a.1, a.2, a.3 e b2, b3, b5 e b6? Oppure è necessario scegliere solo ambito di intervento e/o una sola tipologia di intervento tra quelli indicati al paragrafo 1, art. 4, ad esempio la tipologia di intervento a.1?

D 2- Nel caso in cui sia possibile indicare più tipologie di intervento, a quale occorre fare riferimento per l'individuazione dell'importo massimo del contributo? il più alto? nel caso in esame, ad esempio, potrebbe essere 40.000 euro, come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, punto a) per la tipologia di intervento a.1?

R: Si veda la risposta alla domanda n. 1 - sezione CONTRIBUTO RICONOSCIBILE. Per ciascuna tipologia di intervento il limite massimo del contributo è stabilito dall' art. 5, comma 2, dell'Avviso.

INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. D: Vorremmo porre i seguenti quesiti:

1) è prevista una durata minima e massima per la realizzazione del progetto?

2) sono già stabilite le tempistiche per l'uscita della graduatoria?

3) si possono scegliere nel progetto più tipologie di intervento o solo una per progetto? es: b.6) interventi per l'educazione alla legalità e sensibilizzazione civica integrata a e c.2) Interventi di alfabetizzazione informatica?

4) la proposta progettuale è vincolata all'amministrazione di uno spazio fisico (bene materiale) o può limitarsi all'erogazione di un servizio socio-educativo che viene considerato un bene materiale?

R1: Ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettera a) dell'Avviso, i tempi di realizzazione del progetto (da indicare nella relazione illustrativa) non possono essere superiori a un anno dalla data di ammissione a finanziamento.

R2: Non sono previste tempistiche specifiche per la pubblicazione della graduatoria, che sarà approvata a seguito della valutazione di un'apposita commissione (Artt. 7, 8 e 9 dell'Avviso).

R3: si veda la risposta n.1 nella sezione CONTRIBUTO RICONOSCIBILE.

R4: Sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali relative agli ambiti e tipologie di intervento di cui all'art. 4 dell'Avviso, che attengono sia a beni comuni materiali che a beni comuni immateriali.

COFINANZIAMENTO

1. D: In merito all'eventuale cofinanziamento a sostegno del patto di collaborazione, si chiede se questo deve essere necessariamente ed esclusivamente erogato dall'Ente Locale (Comune o Municipio) oppure possa essere anche un contributo da parte di Fondazione privata.

R: L'avviso intende sicuramente promuovere forme di cofinanziamento da parte dell'ente locale. In tal senso si veda l'articolo 6, comma 9, lettera a), terzultimo capoverso nonché l'articolo 8, comma 5, lettera F) dell'Avviso.

La citata lettera F) promuove altresì altre forme di sostegno ai sensi del paragrafo 7 della DGR 365/2021 (recante le linee guida regionali per l'adozione dei regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni) quali, a titolo esemplificativo, l'uso gratuito di immobili di proprietà degli enti locali, agevolazioni in materia di canoni, oneri a carico dell'amministrazione di spese relative alle utenze ecc. L'ultimo Capoverso del paragrafo 7 della DGR 365/2021 prevede inoltre che l'ente locale possa agevolare, nell'ambito del Patto di collaborazione, "le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo..." (per la consultazione della DGR 365/2021 si veda domanda n. 1 – Sezione REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI).

Nulla esclude, infine, che l'ente locale valuti l'opportunità, nell'ambito della propria autonomia e in relazione alla tipologia ed entità del progetto, ai soggetti coinvolti, alla eventuale normativa di settore (e ovviamente nel rispetto della ratio della l.r. 10/2019 e dell'Avviso), di acquisire altre forme di sostegno



tali da garantire la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e del patto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera C) dell'Avviso medesimo.

VARIE

1. D: Siamo un comitato di quartiere e vorremo partecipare con un progetto di miglioria di una piazza. In che modo possiamo partecipare al bando, considerato che la domanda non può essere caricata sul portale da associazioni di cittadini?

R: Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso sono destinatari dei contributi gli enti locali che stipulano patti di collaborazione con i cittadini attivi per la amministrazione condivisa dei beni comuni, negli ambiti e tipologie di intervento di cui all'articolo 4. 2.

In particolare, le istanze di contributo possono essere presentate da: a) Roma Capitale e/o i singoli Municipi di Roma Capitale; b) i comuni della Regione Lazio, anche in forma associata ai sensi del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche; c) la Città Metropolitana e le Province della Regione Lazio. Per la definizione di cittadini attivi si veda l'articolo 1, comma 3, lettera c) dell'Avviso e l'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 10/2019. Si veda, inoltre, la risposta R1 nella sezione CITTADINANZA ATTIVA.

2. D: In merito all'oggetto si chiede di chiarire quanto segue:

- 1) Il Progetto (unico) da presentare può contenere 2 distinte tipologie di interventi? Nella fattispecie si vuole presentare un progetto che comprenda un intervento rientrante nell'ambito a.1) ed un intervento rientrante nell'ambito a.7 (riqualificazione di palestra comunale).**
- 2) In una prima fase va soltanto approvato lo schema di Patto di Collaborazione (art. 3), la sottoscrizione effettiva verrà fatta al ricevimento del finanziamento?**
- 3) L'allegato 1 alla Determinazione G05367 pubblicata sul BURL 38/2022 dove è possibile reperirlo in versione PDF EDITABILE? In caso non si disponga di un PDF editabile, è possibile presentare un progetto su carta intestata che segua le linee dell'allegato 1?**
- 4) L'atto di impegno va firmato soltanto digitalmente? Se il rappresentante del "cittadini attivi" (che può essere un'Associazione) non disponesse di firma digitale, si può firmare autografo con fotocopia del documento)?**
- 5) La domanda va precompilata dal sistema LAZIOCREA, scaricata e sottoscritta in digitale**

Documento di proprietà di LAZIOcrea S.p.A

(ma da quanto leggo la firma non deve essere in p7m (Cades) ma soltanto in PDF?)

- R1: si veda la risposta n.1 nella sezione CONTRIBUTO RICONOSCIBILE e la risposta n. 3 nella sezione AREE D'INTERVENTO E TIPOLOGIA DI BENE COMUNE;
- R2: Inizialmente l'ente locale dovrà approvare, insieme al progetto, lo schema di patto di collaborazione, che sarà allegato alla domanda (si veda, in particolare, l'articolo 6, comma 9, lettere b), c), d) dell'Avviso). In caso di concessione del contributo (a seguito della valutazione dei progetti da parte di una commissione e approvazione della graduatoria), il primo acconto (pari al 60%) sarà liquidato successivamente all'invio del patto di collaborazione debitamente sottoscritto dalle parti (si veda art. 10, comma 1 lettera a), dell'Avviso).
- R3: L'allegato 1 dell'avviso pubblico è disponibile in formato editabile sul sito www.laziocrea.it al link <https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-per-la-realizzazione-di-interventi-di-amministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/>
- R4: Ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettera d) dell'avviso, l'atto di impegno alla sottoscrizione del patto di collaborazione, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2, deve essere sottoscritto digitalmente dall'ente richiedente e dal rappresentante dei cittadini attivi.
- R5: E' corretto. Il file deve essere salvato in formato pdf e la firma deve essere apposta in modalità Pades, che permette di firmare digitalmente il pdf senza creare la "busta" tipica dei formati p7m.

3. D: Posso modificare o integrare la domanda dopo averla inviata per la protocollazione?

R: No, non è possibile modificare o integrare la domanda. Ai sensi dell'Art. 6 comma 10 può essere inviata una email all'indirizzo asstecbenicomuni@laziocrea.it con cui richiedere l'annullamento della domanda ai fini della sua ripresentazione. In tale email devono essere indicati correttamente il codice alfanumerico e il numero di protocollo della domanda, oltre al motivo dell'annullamento. La richiesta di annullamento sarà accolta da LAZIOcrea S.p.A. compatibilmente con l'espletamento delle necessarie procedure informatiche e nel rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande. L'avvenuto annullamento sarà notificato tramite email e potrà essere inserita la nuova domanda.